



**Unioncamere
Liguria**

STATUTO

Approvato Consiglio Unioncamere Liguria il 4 Agosto 2016

*Approvato Regione Liguria il 29 Settembre 2016 ai sensi del D.P.R.
361/2000*

*Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Liguria*

Allegato "A"

n. 7311 d'Ordine

STATUTO

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLA LIGURIA

INDICE

- Art. 1 Costituzione, sede e carattere dell'associazione
 - Art. 2 Competenze e funzioni
 - Art. 3 Rapporti con Regione ed enti locali
 - Art. 4 Rapporti con le autonomie funzionali
 - Art. 5 Rapporti a livello internazionale ed europeo
 - Art. 6 Organi
 - Art. 7 Il Consiglio
 - Art. 8 Le competenze del Consiglio
 - Art. 9 Modalità di funzionamento del Consiglio
 - Art. 10 La Giunta
 - Art. 11 Le competenze della Giunta
 - Art. 12 Modalità di funzionamento della Giunta
 - Art. 13 Il Presidente
 - Art. 14 Il Revisore Contabile Unico
 - Art. 15 Il Segretario Generale
 - Art. 16 Il Comitato dei Segretari Generali
 - Art. 17 Ripartizione delle competenze politiche e amministrative
 - Art. 18 Personale
- [Digitare il testo]

Art. 19 Finanziamento e contabilità

Art. 20 Assise degli amministratori camerali

Art. 21 Norme finali e transitorie

ARTICOLO 1

Costituzione, sede e carattere dell'associazione

1. Le Camere di Commercio della regione Liguria sono associate, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 580/1993 come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010, nell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria , la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Liguria".
2. L'Unioncamere Liguria, insieme alle altre Unioni regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di commercio italiane e ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.
3. L'Unioncamere Liguria ha sede in Genova e può costituire uffici distaccati, anche in comune con altre Unioni regionali, in Italia e all'estero.
4. L'Unioncamere Liguria non persegue scopi di lucro.
5. L'Unioncamere Liguria è iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche previsto dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

ARTICOLO 2

Competenze e funzioni

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unioncamere Liguria cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito
[Digitare il testo]

regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione. In particolare:

- a) svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;
- b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispone il rapporto annuale sulle attività delle Camere di commercio da presentare alla Regione;
- c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di commercio della regione Liguria e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;
- d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;
- e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 580/1993, al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;
- f) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale della Liguria, dei programmi e

dei fondi comunitari e regionali, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;

g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unioncamere Liguria promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa a enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 3

Rapporti con Regione ed enti locali

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere Liguria promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Liguria per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative qualora concordate e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.

[Digitare il testo]

2. I rapporti di collaborazione con la Regione Liguria potranno essere definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Liguria in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 9 e dall'articolo 6 comma 5 della legge n. 580/1993, l'Unioncamere Liguria può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.

L'Unioncamere Liguria promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio.

ARTICOLO 4

Rapporti con le autonomie funzionali

L'Unioncamere Liguria promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

ARTICOLO 5

Rapporti a livello internazionale ed europeo

1. Nell'ottica di un più ampio sviluppo del sistema camerale e dell'economia regionali, anche di concerto con l'Unioncamere italiana, l'Unioncamere Liguria mantiene rapporti a livello internazionale, ed europeo
[Digitare il testo]

in particolare, con le proprie controparti e con le istituzioni e organizzazioni maggiormente indicate al conseguimento degli scopi statutari, ricercando al contempo la migliore ricaduta sul territorio.

2. Nello specifico, perseguendo l'interesse del sistema camerale regionale e del tessuto imprenditoriale ligure, è parte integrante della missione statutaria dell' Unioncamere Liguria l'impegno a partecipare attivamente alle varie forme di confronto con l'Unione europea e le istituzioni di cui si compone e a dare un contributo fattivo al pieno sviluppo di forme di aggregazione istituzionale al livello transfrontaliero e sovranazionale.

ARTICOLO 6

Organi

1. Sono organi dell'Unioncamere regionale: a) il Consiglio b) la Giunta c) il Presidente d) il Revisore Contabile Unico .
2. I membri degli organi dell'Unione durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi tuttavia decadono allo scadere dell'organo che li ha designati o se vengono meno i requisiti della loro eleggibilità a tali organi.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica medesima del membro sostituito.

ARTICOLO 7

Il Consiglio

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo di Unioncamere Liguria.
2. Il Consiglio è composto

- dai Presidenti delle Camere di commercio della Liguria

[Digitare il testo]

- da un numero di componenti pari a tre per ciascuna Camera di commercio, scelti nell'ambito dei Consigli camerali.

3. I componenti del Consiglio sono nominati per un triennio.
4. In caso di impedimento è consentita la delega ad altro membro di Consiglio della stessa Camera di Commercio.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unioncamere regionale.
6. Alle adunanze sono invitati a partecipare i Segretari Generali delle Camere di Commercio della Liguria.
7. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e ogni qual volta la Giunta lo ritenga necessario, oppure quando almeno un quinto dei componenti presentino al Presidente richiesta motivata.
8. I singoli componenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro eleggibilità.
9. Le riunioni sono tenute, normalmente, presso la sede dell'Unioncamere Liguria. Di ogni riunione del Consiglio dovrà essere redatto un verbale da riportarsi su apposito libro.

ARTICOLO 8

Le competenze del Consiglio

Il Consiglio:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Unioncamere Liguria tra i Presidenti delle Camere di commercio liguri, stabilendone la durata in carica ;
- b) determina gli indirizzi generali dell'ente adottando, entro trenta giorni dal suo insediamento, un piano triennale che definisce strategie, linee di sviluppo e obiettivi comuni del sistema camerale regionale;

[Digitare il testo]

- c) discute e approva entro il 31 ottobre di ogni anno le linee generali programmatiche d'attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di commercio nel rispetto della normativa vigente;
- d) discute e approva le variazioni di bilancio preventivo predisposte dalla Giunta;
- e) discute e approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta;
- f) nomina il Revisore contabile unico e un suo supplente;
- g) approva con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri, le modifiche allo Statuto;
- h) determina l'entità degli eventuali emolumenti e/o rimborsi del Presidente, del Consiglio, dei membri di Giunta, del Revisore Contabile Unico, del Comitato dei Segretari Generali, nel rispetto delle norme vigenti.

ARTICOLO 9

Modalità di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica da inviarsi a ciascun componente.
2. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
3. Nella convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

[Digitare il testo]

5. Le adunanze del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano presenti, o rappresentati per delega, almeno i due terzi dei componenti; in seconda convocazione, da effettuarsi non nello stesso giorno fissato per la prima, quando sia presente, o rappresentato per delega, almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente di Unioncamere Liguria.

ARTICOLO 10

La Giunta

1. La Giunta è l'organo amministrativo ed è costituita dai Presidenti delle Camere, da un componente del Consiglio in rappresentanza della Camera di Commercio di Genova e da due componenti del Consiglio in rappresentanza della Camera di Commercio Riviera di Liguria, dalle stesse indicati.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Unioncamere Liguria.

2. Alle sedute di Giunta partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale dell'Unioncamere Liguria. Quest'ultimo svolge le funzioni di segretario delle riunioni.
3. Alle sedute di Giunta possono partecipare senza diritto di voto Segretari Generali delle Camere di commercio associate.

Di ogni riunione della Giunta dovrà essere redatto il verbale da riportarsi su apposito libro.

ARTICOLO 11

Le competenze della Giunta

1. Spetta alla Giunta:
[Digitare il testo]

- a) predisporre il programma di attività e i relativi stanziamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) predisporre lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c) predisporre lo schema delle variazioni di bilancio preventivo nell'ambito dello stanziamento globale di spese del bilancio stesso da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- d) nominare il Segretario Generale dell'Unioncamere Liguria su proposta del Presidente;
- e) nominare i rappresentanti dell'Unioncamere Liguria negli enti partecipati e in tutti gli organismi ove sia richiesta una rappresentanza della stessa;
- f) istituire Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati;
- g) adottare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Unioncamere Liguria, nonché il codice etico che ne ispiri le politiche, le linee strategiche e le condotte;
- h) deliberare sulle convenzioni e le partecipazioni dell'Unioncamere Liguria, nonché sugli accordi di programma e sulla assunzione di deleghe proposte da Enti pubblici;
- i) deliberare in via d'urgenza i provvedimenti che implicino variazione del bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
- j) delegare al Comitato dei Segretari Generali funzioni e competenze utili a una migliore funzionalità e gestione dell'Unioncamere Liguria.

2. La Giunta delibera altresì su tutto quanto non espressamente attribuito alla
[Digitare il testo]

competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.

ARTICOLO 12

Modalità di funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica.
2. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a due giorni.
3. Nella convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
5. La Giunta delibera con voto favorevole di almeno quattro degli aventi diritto.
6. Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche tramite audio o videoconferenza od altra modalità telematica, a condizione che: il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire e di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario verbalizzante.

ARTICOLO 13

Il Presidente

[Digitare il testo]

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere Liguria. Viene nominato dal Consiglio e dura in carica fino a due anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente nella Camera di commercio di appartenenza, nel qual caso decade anche dalla carica nell'Unioncamere regionale. Non è immediatamente rieleggibile.
2. Quando è chiamato a eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero almeno pari ai due terzi dei componenti. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta. In caso di urgenza esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.

In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente convoca entro tre mesi gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.

ARTICOLO 14

Il Revisore Contabile Unico

1. Il Revisore contabile unico e il suo supplente sono nominati dal Consiglio.
 2. L'Organo monocratico di controllo contabile esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione redigendo una relazione
- [Digitare il testo]

da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta.

3. Il Revisore Contabile Unico redige altresì una relazione sul bilancio preventivo.
4. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce immediatamente alla Giunta.
5. Il Revisore contabile unico e il suo supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
6. L'Organo monocratico di controllo contabile dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

Di ogni riunione dell'Organo monocratico di controllo contabile dovrà esser redatto un verbale da riportarsi su apposito libro.

ARTICOLO 15

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale attua i programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, con autonomi poteri di rappresentanza, spesa e di organizzazione delle risorse, adottando gli opportuni atti e provvedimenti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
 2. Dirige gli uffici dell'Unione ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente e assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta.
 3. Determina gli assetti organizzativi dell'Unioncamere Liguria, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, nell'ambito di un'autonomia
- [Digitare il testo]

di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta;

4. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ARTICOLO 16

Il Comitato dei Segretari Generali

1. Il Comitato dei Segretari Generali è organismo di consulenza tecnica dell'Unioncamere regionale, collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i ed esprime, su richiesta della Giunta o del Consiglio, pareri e proposte in ordine all'attività dell'Unioncamere regionale.
2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di commercio della Liguria e dal Segretario Generale dell'Unioncamere regionale che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un verbale.
3. Al Comitato dei Segretari Generali può essere invitato il Presidente dell'Unioncamere regionale e possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, esperti e consulenti in relazione agli argomenti da trattare.

Di ogni riunione di Comitato dovrà essere redatto il verbale.

Il Segretario Generale dell'Unioncamere regionale allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.

[Digitare il testo]

ARTICOLO 17

Ripartizione delle competenze politiche e amministrative

1. Ferma restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di verifica dei risultati, alla dirigenza dell'Unione regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Per la definizione degli stessi, la Giunta adotta apposito regolamento.

ARTICOLO 18

Personale

1. L'Unioncamere regionale si avvale, per il suo funzionamento, di personale dipendente da assumere previa idonea selezione.
2. Il personale dell'Unioncamere regionale può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell'Unioncamere regionale, anche presso le sedi delle Camere di commercio e degli eventuali uffici distaccati, sia all'interno del territorio regionale che all'estero.
3. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerale, possono essere istituiti presso l'Unioncamere regionale Comitati o Gruppi di lavoro formati da personale camerale, secondo modalità determinate dalla Giunta o dal Comitato dei Segretari Generali.
4. Per urgenze e inderogabili necessità può essere fatta l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 19

[Digitare il testo]

Finanziamento e contabilità

1. Il finanziamento dell'Unioncamere Liguria è assicurato:

- a) da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere della regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge n. 580/1993 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.23. L'aliquota dei proventi deve risultare congrua rispetto alle linee programmatiche di attività per l'anno di riferimento;
- b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione e altri enti pubblici e privati;
- c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
- d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere italiana, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'articolo 18, comma 9 della legge n. 580/1993 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.23;
- e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);
- f) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta.

2. L'anno finanziario dell'Unioncamere Liguria coincide con quello solare.

3. L'Unioncamere Liguria dovrà tenere una contabilità aderente all'attività svolta, alle disposizioni di legge e alle determinazioni di volta in volta
[Digitare il testo]

adottate dalla Giunta.

4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere coerenti rispetto a comuni schemi di impostazione concordati a livello nazionale, con il coordinamento dell'Unioncamere italiana.

ARTICOLO 20

Assise degli amministratori camerali

1. È costituita l'Assise degli amministratori camerali composta da tutti i membri dei Consigli delle Camere di commercio della Liguria.
2. L'Assise si riunisce di norma una volta all'anno come momento di analisi e discussione sulle strategie e gli indirizzi del sistema camerale regionale.

È convocata dal Presidente dell'Unioncamere Liguria, una volta che la Giunta ne abbia definito il programma di lavoro.

ARTICOLO 21

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.
2. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione. In caso di scioglimento le attività risultanti dalla liquidazione saranno ripartite tra le Camere di commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio.

Le previsioni del presente Statuto entreranno in vigore con l'approvazione regionale ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

FIRMATO: PAOLO CESARE ODDONE

DONATELLA TEDESCHI NOTAIO

[Digitare il testo]